

UMBRA ACQUE S.p.A.
Via G. Benucci n. 162
06135 Perugia
P. Iva 02634920546



LOTTO III
Capitolato di Polizza di Assicurazione
ALL RISKS
CIG: 7441020BF2

INDICE		Pag.
	DEFINIZIONI	3
Sezione 1	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
Art. 1.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
Art. 1.2	Effetto e Durata del contratto	8
Art. 1.3	Decorrenza della copertura e termine per il pagamento dei premi	8
Art. 1.4	Recesso per sinistro	8
Art. 1.5	Cessazione Anticipata del Contratto	8
Art. 1.6	Coassicurazione e delega	9
Art. 1.7	Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 1.8	Aggravamento del rischio	9
Art. 1.9	Diminuzione del rischio e dei valori assicurati	9
Art. 1.10	Buona fede	9
Art. 1.11	Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto	10
Art. 1.12	Ispezione delle cose assicurate	10
Art. 1.13	Assicurazioni presso diversi assicuratori	10
Art. 1.14	Oneri fiscali	10
Art. 1.15	Foro competente	10
Art. 1.16	Rinvio alle norme di legge	10
Art. 1.17	Produzione di informazioni sui sinistri	10
Art. 1.18	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Compagnia	11
Art. 1.19	Elementi per il calcolo del premio	11
Art. 1.20	Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 1.21	Efficacia temporale della garanzia	13
Art. 1.22	Trattamento dei dati	13
Sezione 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI	13
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione	13
Art. 2.2	Esclusioni	14
Art. 2.3	Cose escluse dall'assicurazione	15
Art. 2.4	Somme assicurate e limiti di indennizzo	15
Art. 2.5	Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale	15
Art. 2.6	Facoltà di reintegro a richiesta del limite d'indennizzo complessivo e dei limiti d'indennizzo previsti per sinistro e per anno	15
Art. 2.7	Delimitazioni delle garanzie	16
Art. 2.8	Assicurazione per conto di chi spetta	18
Art. 2.9	Estensione territoriale	18
Sezione 3	CONDIZIONI PARTICOLARI	19
Art. 3.1	Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro	19
Art. 3.2	Ricorso terzi	19
Art. 3.3	Rischio locativo	20
Art. 3.4	Maggiori costi	20
Art. 3.5	Anticipo indennizzi	20
Art. 3.6	Onorari periti e consulenti	21
Art. 3.7	Merci e macchinari presso terzi	21
Art. 3.8	Rinuncia alla rivalsa	21
Art. 3.9	Dolo e Colpa grave	21
Art. 3.10	Modifiche negli stabilimenti	21
Art. 3.11	Oneri urbanizzazione – vincoli Autorità	22
Art. 3.12	Compensazione fra partite	22
Art. 3.13	Guasti meccanici: garanzia operante per Depuratori, i Potabilizzatori e le Cabine di trasformazione	22
Art. 3.14	Parificazione ai danni da incendio	23

Art. 3.15	Alimentazione degli impianti	23
Art. 3.16	Rovina di ascensori	23
Art. 3.17	Danni consequenziali	23
Art. 3.18	Ricovero automezzi	24
Art. 3.19	Vicinanze pericolose	24
Art. 3.20	Chiusura inchiesta	24
Art. 3.21	Colaggio da impianti fissi di estinzione	24
Art. 3.22	Franamento, cedimento o smottamento del terreno	24
Art. 3.23	Apparecchiature elettroniche comprese le apparecchiature portatili o ad impiego mobile	24
Art. 3.24	Programmi in licenza d'uso	25
Art. 3.25	Ricostituzione dei Dati	25
Art. 3.26	Ricostituzione degli Archivi	25
Art. 3.27	Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche – Estensione Elettronica	25
Art. 3.28	Garanzia trasporto	26
Art. 3.29	Conduttori esterni alle cose assicurate	26
Art. 3.30	Primo rischio assoluto	26
Art. 3.31	Caratteristiche del fabbricato	26
Art. 3.32	Mezzi di chiusura dei locali	27
Art. 3.33	Garanzia portavalori	27
Art. 3.34	Titoli di credito	28
Art. 3.35	Coesistenza di assicurazione trasporti	28
Art. 3.36	Recupero delle cose rubate	28
Art. 3.37	Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato	28
Art. 3.38	Cumulo scoperti	28
Art. 3.39	Estorsione	29
Art. 3.40	Danni da infedeltà dei dipendenti	29
Sezione 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	29
Art. 4.1	Obblighi in caso di sinistro	29
Art. 4.2	Esagerazione dolosa del danno	29
Art. 4.3	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	30
Art. 4.4	Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”)	31
Art. 4.5	Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore	32
Art. 4.6	Mandato dei Periti	32
Art. 4.7	Pagamento dell'indennizzo	33
Art. 4.8	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	33
Art. 4.9	Limite massimo dell'indennizzo	33
Sezione 5	SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	34
Art. 5.1	Somme assicurate	34
Art. 5.2	Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali	34
Art. 5.3	Scoperti/Franchigie danni materiali diretti	36

DEFINIZIONI

Apparecchiature elettroniche	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato, da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto, per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso;</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano tali: personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati e relativi supporti ed accessori, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, tablet, notebook, netbook, stampanti, server, unità di backup, hard disk esterni, l.i.m., scanner, lavagne luminose, diaproiettori, microscopi elettronici, spettrofotometri, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex e telefax, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, hardware per elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione TVCC, rilevazione presenze, rilevazione danni/malfunzionamenti e simili, apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non, siano esse di proprietà, locazione, uso comodato o comunque nella disponibilità del Contraente. Gli impianti portatili o ad impiego mobile sono ricompresi in tale definizione.</p>
Archivi	I documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Atto di terrorismo	Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Compagnia	L'impresa assicuratrice.
Comunicazioni	Lettera raccomandata, alla quale è equiparato il fax o l'e-mail o la PEC
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione (Umbra Acque S.p.A.)
Contratto di assistenza tecnica	Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Dati	Un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Compagnia specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza.
Supporto di dati	Per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.

Copie di sicurezza	Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima di 30 giorni contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni.
Franchigia	L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di Polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La quota espressa in percentuale dell'ammontare del danno, determinato a termini di Polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Fabbricato	<p>Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere), come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi.</p> <p>Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.</p> <p>Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii. ,il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.</p>

Macchinari/Impianti	Macchine, impianti (attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi, apparecchiature elettroniche, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, reti di distribuzione di acqua.
Merci/Contenuto	Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”.
Inondazione ed Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Allagamento	L’accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)	Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
Modelli e stampi	Per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
Partita	Insieme delle cose assicurate con un unico capitale
Ubicazione dei rischi	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un’attività dell’Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell’Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all’esterno e/o all’aperto.
Polizza	Il documento che prova l’assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Primo rischio assoluto	L’assicurazione prestata senza applicazione del 1907 del C.C.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Fenomeno Elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Guasti cagionati dai ladri	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Rapina	Sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
Estorsione	L'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Valori	Monete, biglietti di banca, marche da bollo, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi

**Sezione 1 –
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Effetto e Durata del contratto

L'assicurazione è stipulata per la durata di anni 3, con effetto dalle **ore 24 del 30/06/2018 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2021, senza tacito rinnovo**. Il frazionamento del premio è annuale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società, anche a mezzo PEC, di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in *pro-rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.3 – Decorrenza della copertura e termine per il pagamento dei premi

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del 30.06.2018 anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dal Contraente entro sessanta (60) giorni dalla data di effetto della copertura.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro sessanta (60) giorni dalle relative scadenze. Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 1.4 - Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC, con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Parte ha scelto di avvalersi della presente facoltà. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art.1.17 Produzione informazioni sui sinistri. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dal parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.5 – Cessazione Anticipata del Contratto

Si conviene che ambo le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 60 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di 90 giorni.. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in *pro-rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.6 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

Art. 1.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.9 - Diminuzione del rischio e dei valori assicurati

Nel caso di diminuzione dei valori assicurati o di diminuzione del rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Compagnia corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 1.10 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo). Rimane fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Compagnia o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.11 - Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del Contraente/Assicurato

Art. 1.12 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Art. 1.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 1.15 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.17 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non in modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
 - la data di accadimento dell'evento;
 - la data della denuncia;
 - la tipologia dell'evento, specificando se...;
 - la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
 - la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
 b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad € _____;
 c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad € _____:

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad € 50,00.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente e deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.18 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o PEC indirizzati al Referente Responsabile indicato dalla Compagnia. Analoga procedura adotta la Compagnia nei confronti del Contraente.

Art. 1.19 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati

SEZIONE	PARTITA	TASSO ANNUO LORDO (per mille)
Incendio	Fabbricati	%
	Merci/contenuto	%
	Macchinari e Impianti	%
	Ricorso Terzi	%
Furto e rapina	Patrimonio mobiliare/contenuto	%
	Valori	%
	Beni riposti in cassaforte	%
	Infedeltà dei dipendenti	%
	Portavalori	%
Elettronica	Apparecchiature elettroniche comprese le apparecchiature portatili e ad impiego mobile	%
	Programmi in licenza d'uso	%
	Ricostituzione dei dati	%
	Ricostituzione degli Archivi	%
	Maggiori Costi	%

Si conviene tra le Parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati – che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per “fabbricati” e “merci/contenuto” non superiori ad € 2.000.000,00. Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti, fermi i tassi di premio stabiliti nel presente articolo.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni, nelle ipotesi in cui il Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra fanno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative del Contraente.

Entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto, il Contraente è tenuto a comunicare l'elenco dei fabbricati con i valori complessivi alla Società. Resta convenuto che nel caso in cui il Contraente entro il termine di cui sopra non fornisca l'elenco aggiornato dei beni, la Società automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione sulle somme/ubicazioni assicurate.

La Società, ricevuti i dati di regolazione, provvederà a calcolare la differenza attiva/passiva sui saldi dei valori in aumento o diminuzione.

Le eventuali differenze attive, calcolate come sopra indicato, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del documento ritenuto corretto. Le differenze passive dovranno essere rimborsate all'Assicurato entro i medesimi termini dal momento dell'emissione dell'appendice di regolazione.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non paga la differenza del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata/PEC. Qualora il Contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure dichiararsi inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente comma, la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata o a mezzo PEC la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale di competenza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Contraente/Assicurato, in qualità di stazione appaltante, verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.22 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Sezione 2 –

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti, le Condizioni particolari, norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Sulla base di quanto previsto dalle Definizioni, Condizioni Generali e Particolari della presente Polizza, la Compagnia si impegna a risarcire l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali originati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, ai beni assicurati (beni mobili e/o immobili, apparecchiature elettroniche o informatiche del Contraente/Assicurato e/o di proprietà di terzi, in uso, locazione, ecc. e dovunque vi sia un interesse assicurabile del Contraente/Assicurato), ovunque ubicati, generalmente in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino anche presso terzi, Dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l'Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.

Sono altresì assicurati:

- a) anche in deroga all'art. 1912 c.c., i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo.
- b) anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile.

Art. 2.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazione terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente salvo quanto previsto dall'art. 2.1 lett b;

d) determinati da mareggiate esclusi i dissalatori;

e) dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione;

f) determinati da maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine;

g) da inquinamento in genere e/o contaminazioni, contaminazioni nucleari biologiche e chimiche dovute ad atti di terrorismo.

h) determinati alle cose assicurate dal loro trasporto o movimentazione al di fuori dell'area di pertinenza Aziendale;

i) causati da guasti meccanici, anormale funzionamento dei macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;

j) causati da montaggio e/o smontaggio di macchinari, costruzioni o demolizione di fabbricati;

k) determinati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;

l) determinati da mancata manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, brina e condensa, stillicidio, siccità, roditori, insetti, perdite di peso, fermentazioni, evaporazione;

m) causati o determinati da errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;

n) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

o) determinati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

p) derivanti da alterazioni, perdite dell'uso o della funzionalità, totale o parziale, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;

q) derivanti dall'utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

r) derivanti da trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari, inclusi programmi e virus;

- s) derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinari;
- t) derivanti da fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- u) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- v) derivanti da dispersione di liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi e vasche;
- w) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;
- x) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore.

Art. 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) beni mobili acquistati in leasing e apparecchiature elettroniche, se assicurati con polizza specifica;
- b) gioielli, pietre e metalli preziosi (solo se non inerenti l'attività assicurata), collezioni ed oggetti d'arte di valore unitario superiore ad € 5.000,00;
- c) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- d) ponti, strade ferrate, pontili, moli e piattaforme in genere;
- e) terreni;
- f) merci già a bordo di mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- g) aeromobili o natanti;
- h) veicoli iscritti al P.R.A.

Art. 2.4 – Somme assicurate e limiti di indennizzo

Le Somme assicurate sono riportate alla sezione 5 del presente Capitolato di polizza. Fermi i limiti massimi di indennizzo previsti all'Art 5.1

Art. 2.5 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale (non operante per i capitali assicurati a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.6 – Facoltà di reintegro a richiesta del limite d'indennizzo complessivo e dei limiti d'indennizzo previsti per sinistro e per anno

In caso di sinistro le somme assicurate s'intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza al netto di franchigie e scoperti.

Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato su richiesta dell'Assicurato con l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere il rateo di premio entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Le Parti convengono che, su richiesta del Contraente, la Società sarà tenuta ad aumentare i valori assicurati e proporzionalmente il premio fino ad un massimo delle somme assicurate. La garanzia decorre dalle ore 24,00 della richiesta.

Art. 2.7 - Delimitazioni delle garanzie

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi: relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate la Compagnia indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine: relativamente ai danni materiali direttamente causati dai suddetti eventi, sono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto non per normale destinazione, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Inondazione, alluvioni, allagamenti: relativamente ai danni materiali direttamente causati da detti eventi, la Compagnia non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

Terremoto: relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Sovraccarico neve: relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Compagnia non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Danni da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici: la Compagnia non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Compagnia risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Modelli, stampi e archivi: l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in Polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni

manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici (12) mesi dal sinistro.

Fenomeno elettrico: sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- se l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non sono a norma di legge;
- se i Macchinari assicurati non sono protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Supporti di dati e Dati: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza, a PRA e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

Danni da Gelo: la Compagnia indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

Danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari: la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Garanzia furto e rapina: la Compagnia indennizza i danni materiali derivati dal furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali assicurati, contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).

Sono parificati ai danni del furto, i guasti causati alle cose assicurate, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Relativamente ai valori, la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o casseforti, armadi forti.

Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

Danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione: la Compagnia indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

Eventi atmosferici: relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai beni mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

Eventi sociopolitici: relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi.

Art. 2.8 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.9 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

**Sezione 3 –
CONDIZIONI PARTICOLARI**

A) Condizioni particolari non operanti per la sezione Furto e rapina

Art. 3.1 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Compagnia rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate. Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 20% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 3.2 – Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.3 – Rischio locativo

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato/Contraente, a termini degli art. 1588 – 1589 e 1611 C.C. risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni materiali e diretti garantiti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Art. 3.4 – Maggiori costi

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in Convenzione - le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Compagnia non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a quindici (15) giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.5 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 150.000,00 euro.

L'obbligazione della Compagnia:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Compagnia dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 3.6 – Onorari periti e consulenti

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in Polizza - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La Compagnia è obbligata ad indennizzare quanto sopra a condizione essenziale che tutte le suddette spese siano, necessarie, ragionevolmente sostenute e documentate per ogni singola voce.

Art. 3.7 – Merci e macchinari presso terzi

Fermo quanto previsto dall'articolo 4.1 - Obblighi in caso di sinistro, le Merci e i Macchinari assicurati possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in € 500.000,00.

Art. 3.8 – Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'art. 1916 del codice civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate, e/o partecipate, i consulenti, i visitatori nonché i fornitori e i clienti, unicamente qualora l'Assicurato stesso avesse contrattualizzato detta rinuncia anteriormente al sinistro. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione comprovante quanto sopra a condizione che l'Assicurato non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

Art. 3.9 – Dolo e Colpa grave

La Compagnia indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e dei suoi dipendenti. Per i soli dipendenti la garanzia è estesa anche al dolo.

Art. 3.10 – Modifiche negli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nelle ubicazioni assicurate, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti,

aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare alla Compagnia dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Compagnia dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore ad € 5.000.000,00.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

Art. 3.11 – Oneri urbanizzazione – vincoli Autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 20% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

Art. 3.12 – Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art. 3.13 – Guasti meccanici: garanzia operante per Depuratori, i Potabilizzatori e le Cabine di trasformazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del limite indicato, i danni materiali e diretti causati ai beni rientranti nella definizione di Macchinario/Impianti.

Restano comunque esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.
- i danni a beni in corso di montaggio, smontaggio, costruzione, testing e/o commissioning incluse prove di rendimento e conseguenti danni da interruzioni di esercizio.

La copertura dei beni una volta terminate le suddette operazioni è subordinata al positivo completamento delle seguenti procedure:

- a) Ultimazione del montaggio/costruzione incluso il collaudo;
- b) Testing e commissioning;
- c) Accettazione ufficiale da parte dell'assicurato a seguito dell'emissione del certificato di presa in consegna totale dell'impianto, con piena garanzia da parte del costruttore. Pertanto la Compagnia non risponde per i danni a parti dell'impianto non accettate o in corso di modifica o a strutture provvisorie.

Art. 3.14 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli beni assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 3.15 - Alimentazione degli impianti

La Compagnia prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 3.16 - Rovina di ascensori

Danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 3.17 - Danni consequenziali

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dalla presente Polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la presente Polizza.

Art. 3.18 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.19 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.20 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Compagnia, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 3.21- Colaggio da impianti fissi di estinzione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale di impianti fissi di estinzione, comprese le relative alimentazioni. Restano esclusi i danni:

- a) di umidità e stillicidio;
- b) causati da usura, corrosione e mancata manutenzione;

verificatisi in occasione di lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione, collaudo, prove e modifiche sia dell'impianto sia dei locali protetti.

La Compagnia indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca, compresa la rottura ed il ripristino delle opere murarie, e la riparazione delle rotture di detti impianti fino alla concorrenza di € 50.000,00, per sinistro e comunque nell'ambito del limite complessivo, per anno, previsto dalla presente Polizza per i "danni da acqua condotta e spese di ricerca del guasto".

Art. 3.22 – Franamento, cedimento o smottamento del terreno

La Compagnia, in deroga all'art. 2.2 – Esclusioni - indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta massi, crollo e collasso strutturale.

B) Condizioni particolari operanti per la sezione Elettronica

Art. 3.23 - Apparecchiature elettroniche comprese le apparecchiature portatili o ad impiego mobile

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso comprese quelle che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile.

La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico.

La garanzia è prestata per le somme previste all'art. 5.1 "Somme Assicurate", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..

Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.

Art. 3.24 - Programmi in licenza d'uso

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano.

La garanzia è prestata per le somme previste all'art 5.1 "Somme Assicurate", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.

Art. 3.25 - Ricostituzione dei Dati

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati perduti a seguito di un danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti assicurati che li contenevano.

La garanzia è prestata per le somme previste all'art. 5.1 "Somme Assicurate", che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.

Art. 3.26 - Ricostituzione degli Archivi

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi persi o alterati a seguito di:

a) danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;

b) atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi.

Sono inclusi i danni causati da virus informatici, worm, trojan, e similari, introdotti dolosamente, involontariamente o accidentalmente, purché l'assicurato dimostri la presenza sull'apparecchiatura colpita al momento del sinistro di un programma antivirus.

La garanzia è prestata per la somma prevista all'art. 5.1 "Somme Assicurate", che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..

Art. 3.27 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche – Estensione Elettronica

La Società indennizza, in caso di danno risarcibile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

La garanzia è prestata per la somma prevista all'art. 5.1 "Somme Assicurate", che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nel periodo assicurativo senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..

La Società non risponde inoltre dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- e) riacquisto o duplicazione di programmi in licenza d'uso, ricostituzione di dati o di archivi informatici.

Art. 3.28 - Garanzia trasporto

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature di proprietà dell'Assicurato e/o di Terzi durante il loro trasporto e trasferimento, e le relative operazioni di spostamento e di carico e scarico.

Relativamente alle apparecchiature di proprietà di Terzi, le operazioni sopra indicate devono essere connesse all'utilizzo, vendita, installazione e/o assistenza tecnica da parte dell'Assicurato.

La garanzia è prestata per la somma prevista all'art. 5.1 "Somme Assicurate", che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nel periodo assicurativo senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..

Art. 3.29 - Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. Sono altresì indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellature, murature, intonaco, pavimentazione e simili con il massimo del 10% delle somme assicurate; sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

Art. 3.30 – Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile

C) Condizioni particolari operanti per la sezione Furto e rapina

Art. 3.31 – Caratteristiche del fabbricato

Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

Art. 3.32 – Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortuno (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortuno (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 20% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica.

E' applicato inoltre lo scoperto del 20% nei seguenti casi:

- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

Art. 3.33 – Garanzia portavalori

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidabile, diminuita dello scoperto indicato in polizza.

Art. 3.34 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.35 – Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata. Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Compagnia della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

Art. 3.36 – Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 3.37 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Compagnia corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20%

Art. 3.38 – Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura non superiore al 20%.

Art. 3.39 – Estorsione

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

Art. 3.40 – Danni da infedeltà dei dipendenti

La Compagnia risponde dei danni derivanti da furto e/o rapina e/o appropriazione indebita commessi con la complicità di dipendenti e/o da dipendenti della Contraente/Assicurato, sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Sezione 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso alla Compagnia entro novanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- a) fare, non appena possibile, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti a i fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita.

Per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

- per i **Fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il **Patrimonio Mobiliare/Macchinari** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **Fabbricati**: si stima il “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso.
- II. **Macchinari**: si stima il “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
- III. **Merci**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

A) per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

B) per Macchinari/Impianti e Merci - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

C) per i danni ai Macchinari causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici:

(a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo come sub a2).

(b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1. si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al

momento del sinistro stimato come sub b1). Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

D) per i danni ai beni Elettronici

(a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come sub a1) defalcato dell'importo stimato come sub a2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a1).

(b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro o di un Bene simile, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come sub b1) defalcato dell'importo come sub b2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b1).

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- A. i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- B. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
- C. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto A) oppure del punto B), o una delle condizioni del punto C), si applicano le norme che seguono:

1. si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come sub 1), defalcato dell'importo come sub 2):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a sub1) – sub 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 4.4 - Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”) – non operante per Dati, Supporti Dati, Archivi, Modelli e stampi, Valori e per le garanzie “Furto” e “Rapina”

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari/Impianti in stato di attività.

Art. 4.5 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà.

Art. 4.6 - Mandato dei Periti

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 4.3 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta (30) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.2 (Esclusioni).

Trascorso detto termine senza che l'assicuratore provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del tasso di legge

Art. 4.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato

Art. 4.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

**Sezione 5 –
SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Art. 5.1 – Somme assicurate

INCENDIO: Valori a valore a nuovo

€ 26.613.800,00	Fabbricati
€ 580.000,00	Merci/contenuto
€ 27.786.300,00	Macchinari e Impianti
€ 2.500.000,00	Ricorso terzi

FURTO: Valori a primo rischio assoluto

€ 100.000,00	Merci/contenuto
€ 50.000,00	per furto valori
€ 10.000,00	Guasti da Ladri
€ 50.000,00	per furto di beni riposti in casseforti
€ 10.000,00	per portavalori
€ 10.000,00	Infedeltà dei dipendenti

ELETTRONICA: Valori a primo rischio assoluto

€ 100.000,00	Apparecchiature elettroniche comprese le apparecchiature portatili o ad impiego mobile
€ 50.000,00	Programmi in licenza d'uso
€ 100.000,00	Ricostruzione dei dati
€ 50.000,00	Ricostruzione degli Archivi
€ 50.000,00	Maggiori Costi

Art. 5.2 - Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso della stessa annualità assicurativa (o minor periodo qualora previsto) somma superiore a:

Euro 10.000.000,00

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, somma maggiore di quanto previsto ai sotto indicati sottolimiti:

Acqua condotta	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	€ 20.000,00 per fabbricato
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Dispersione dei liquidi	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Onorari periti e consulenti	5% del danno con il massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno
Eventi atmosferici	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto
Sovraccarico neve	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 1.500.000,00 per sinistro e € 5.000.000 per anno
Danni da gelo	€ 500.000,00 per sinistro/anno (o minor periodo qualora previsto)
Acqua piovana	€ 20.000,00 per sinistro/anno (o minor periodo qualora previsto)
Eventi sociopolitici	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto
Terrorismo	40% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 3.000.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 2.500.000,00 per sinistro/anno
Spese di ricerca e riparazione guasti	€ 25.000,00 per sinistro con il massimo di € 200.000,00 per anno
Terremoto	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 2.500.000,00 per sinistro/anno
Per guasti meccanici e/o fenomeni elettrici agli impianti in genere, e ai macchinari (art. 3.13)	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Maggiori costi	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Per ricostruzione modelli, stampi, archivi	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Per crollo o collasso strutturale	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Supporto dati	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Errori di manovra o movimentazione	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per sinistro/anno

Art. 5.3 - Scoperti/Franchigie danni materiali diretti

Franchigia su tutti i danni <i>(con eccezione delle Garanzie diversamente disciplinate nella presente tabella)</i>	€ 15.000,00
Terremoto	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per singolo fabbricato
Furto/Rapina	nessuno
Portavalori	nessuno
Mezzi di chiusura non conformi	Scoperto 20%
Furto/rapina commesso utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nelle aree in uso al Contraente/Assicurato	Scoperto 20%
Patrimonio mobiliare/contenuto non riposto sotto tetto	Scoperto 30% con il minimo di € 10.000,00
Furto rame	Franchigia € 2.500,00
Apparecchiature portatili o ad impiego mobile	Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 30% con il minimo di Euro 500,00; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio dotato di personale preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave, lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato
Ricostituzione dei dati	In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 250,00.
Ricostituzione degli Archivi	In caso di sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 nei seguenti casi: - qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti; - limitatamente agli atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi qualora il sistema di elaborazione dati non sia dotato di un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno; negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 500,00.
Maggiori costi garanzia Elettronica	Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 (tre) giorni lavorativi con il minimo di 3/20 (tre/ventesimi) del limite di indennizzo mensile.

La Società

Il Contraente